



COMUNE DI MONTESCUDAIO

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - AGGIORNATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 4 DEL 16/03/2022

Articolo 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'Imposta di Soggiorno, istituita per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 4 del D. L. 14 marzo 2011 n. 23.

Articolo 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nel periodo tra il 1 giugno ed il 30 settembre nelle strutture ricettive situate nel Comune di Montescudaio, disciplinate dall'art. 17 e 44 della Legge Regionale 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale) e sue modifiche ed integrazioni:

- Alberghi
- Residenze turistico-alberghiere
- Alberghi diffusi
- Condhotel
- Campeggi
- Villaggi turistici
- Aree di sosta
- Parchi di vacanza
- Case per ferie
- Ostelli
- Rifugi escursionistici
- Esercizi di Affittacamere
- Bed and Breakfast
- Case ed appartamenti per vacanza
- Residence d'Epoca
- Residence

Articolo 3

ESENZIONI

1. E' esente dall'Imposta chi soggiorna nelle strutture ricettive ed immobili di cui:
 - alla Legge Regionale n. 30/2003 e successive modifiche o integrazioni, vale a dire nelle strutture ricettive agrituristiche;
 - all'art. 70 della Legge Regionale n. 86/2016 e successive modifiche o integrazioni, vale a dire negli immobili adibiti a locazioni turistiche (disciplinate dall'art. 53 dell'allegato 1 al D. Lgs. 79/2011).

2. Sono esenti inoltre, dal pagamento dell'imposta, i minori entro il diciottesimo anno di età e chi ha oltre 65 anni, i lavoratori dipendenti che soggiornano per ragioni di servizio attestate dal datore di lavoro e gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive Università, scuole od enti di formazione. Sono altresì esenti coloro che soggiornano per cause di forza maggiore indi-



COMUNE DI MONTESCUDAIO

Provincia di Pisa

pendenti dalla loro volontà (eventi calamitosi, eventi politici ecc.)

Articolo 4

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si applica, per persona e per ogni giornata di soggiorno, in tutte le strutture ricettive indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, **nella misura determinata annualmente dall'amministrazione comunale**. La misura è ridotta del 50% dalla seconda settimana continuativa di soggiorno.

Art. 5

SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA

1. E' soggetto passivo dell'Imposta colui che alloggia nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Il Titolare o Gestore delle strutture ricettive opera in veste di sostituto d'Imposta.

Art. 6

DICHIARAZIONE DEL NUMERO DI PRESENZE

1. Il sostituto d'Imposta di cui all'art. 5, deve comunicare al Comune di Montescudaio, Ufficio Tributi, Via della Madonna 37, anche a mezzo fax, entro il giorno 5 del mese successivo, il numero di coloro che hanno soggiornato nel corso del mese precedente, nonchè il relativo periodo di permanenza, avvalendosi della modulistica predisposta dall'Ente.

Art. 7

VERSAMENTI

1. Il sostituto d'imposta di cui all'art. 5 deve provvedere al versamento dell'Imposta di Soggiorno a favore del Comune di Montescudaio, mediante accredito sul c/c Bancario intestato alla Tesoreria Comunale IBAN IT38A063707106000000000002. L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire ulteriori modalità di pagamento per agevolare l'adempimento dei contribuenti.

2. L'imposta dovrà essere versata come segue:

- entro la data del 5 luglio per l'imposta riscossa nel mese di giugno;
- entro la data del 5 agosto per l'imposta riscossa nel mese di luglio;
- entro la data del 5 settembre per l'imposta riscossa nel mese di agosto
- entro la data del 5 ottobre per l'imposta riscossa nel mese di settembre

Il versamento da effettuarsi dovrà contenere la causale "Imposta di Soggiorno", con l'indicazione del numero di presenze e il mese di riferimento.

3. Nell'ipotesi di versamento di sanzioni, queste dovranno essere versate distintamente con la causale "Sanzioni Imposta di soggiorno".

4. Nel caso di esclusione dal versamento di soggetti esenti di cui all'articolo 3, comma 2, il sostituto d'imposta dovrà darne comunicazione all'Ente, entro il termine del versamento di cui al presente articolo, con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del DPR 445/2000.

Articolo 8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO



COMUNE DI MONTESCUDAIO

Provincia di Pisa

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei proprietari o gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può: a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relative a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. Il Comune in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta provvede al recupero dell'imposta dovuta e non versata ai sensi dell'art. 7 comma 2 del presente regolamento, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi previsti dall'art. 11 del Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie del Comune di Montescudaio, da notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successive a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta.
4. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

Articolo 9

SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria minima di 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 10

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, con le modalità stabilite dall'art. 13 del Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 11

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'Imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuare alle



COMUNE DI MONTESCUDAIO
Provincia di Pisa

prescritte scadenze, con le modalità stabilite dall'art. 15 del Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi inferiori ad euro dodici.

Articolo 12

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° giugno 2022

Montescudaio 09/03/2022